

ENTI NON COMMERCIALI

Che fine faranno i comitati organizzatori di eventi?

di Guido Martinelli

Fra le figure “tipizzate” di **enti del terzo settore** indicate all’[**articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017**](#) (c.d. **codice del terzo settore**) non compare una fattispecie disciplinata dal primo libro del codice civile, agli articoli 39 e ss.: stiamo parlando dei **comitati organizzatori di eventi** (quali manifestazioni sportive, feste patronali, ecc).

Infatti, in linea meramente teorica, i comitati organizzatori di eventi potrebbero rientrare nella **categoria residuale** rappresentata degli “*gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguitamento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*”; tuttavia appare **inverosimile** che il legislatore abbia voluto inserire in una definizione così **generica** una fattispecie tipizzata dal **codice civile**.

Pertanto non si comprende appieno la **scelta** operata, probabilmente legata alla circostanza che il **comitato**, istituzionalmente, svolge una attività ben individuata che potrebbe non essere stata ritenuta “**di interesse generale**”.

Ritenuto, quindi, che i **comitati**, come tali, **non potranno diventare soggetti del terzo settore**, assisteremo alla **perdita** conseguente di molte delle **agevolazioni fiscali** fino ad oggi godute. Ad esempio, ammesso che già oggi ne detenessero il **diritto** (la prassi amministrativa lo negava) con l’entrata in vigore del **Runts** (e conseguente applicazione del titolo X del codice del terzo settore) i **comitati perderanno la possibilità di beneficiare delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991**.

Sotto il profilo normativo, **non esiste una definizione di comitato**: l’[**articolo 39 cod. civ.**](#) si limita a prevederne, sia pure a titolo di esempio, alcune delle principali ipotesi, quali i **comitati di soccorso e di beneficenza**, quelli **promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti**.

La **dottrina** definisce, invece, il **comitato** un’**organizzazione volontaria di persone** che persegono uno **scopo altruistico** di rilevanza sociale, mediante la **raccolta pubblica di fondi**.

Gli **elementi identificativi** di tale figura si ricavano essenzialmente nella normativa dettata dal codice civile ([**articoli da 39**](#) a [**42 cod. civ.**](#)) e dalla legislazione speciale (**articolo 2 L. 6972/1980**), elementi che si riferiscono, in particolare, alla **compagine a base volontaria, numericamente ristretta**, alla **struttura chiusa** e alla **durata** tendenzialmente **transitoria**. Elementi di distinzione sono: la **denominazione**, la **durata**, la **pubblica sottoscrizione**, lo **scopo** e la **struttura chiusa** del rapporto. Quest’ultimo è il vero elemento qualificante che

contraddistingue il **comitato** dall'**associazione**, in cui, al contrario, la **struttura aperta** consente il ricambio continuo dei membri partecipanti attraverso adesioni successive.

I soggetti che **danno origine al comitato** vengono denominati **promotori**, in quanto promuovono le **sottoscrizioni** e la **raccolta di fondi** per il perseguimento dello scopo prefissato. Possono essere **persone fisiche** ma anche **persone giuridiche** o **enti di fatto**.

Nello specifico, il comitato organizzatore di eventi nasce per curare e gestire l'**organizzazione della manifestazione** cui è preposto, raccogliendo i **fondi** necessari per conseguirne lo scopo.

Il comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di **manifestazioni collaterali**, sportive, culturali o di spettacolo o di quant'altro sia ritenuto utile per la **migliore realizzazione** della manifestazione stessa.

La sua **durata** è **limitata** al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intende **automaticamente sciolto** con l'**approvazione del bilancio**. Potrà **sciogliersi anticipatamente** in caso di **impossibilità di raggiungere lo scopo** sociale mentre, previa delibera, potrà essere **prorogato** per l'organizzazione di **manifestazioni analoghe** negli **anni successivi**.

Elemento essenziale del comitato è, inoltre, **l'assenza dello scopo di lucro**: al termine della manifestazione, infatti, i componenti del Comitato, nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, dovranno redigere un **rendiconto dei costi e dei ricavi** derivanti dalla manifestazione stessa, mentre l'eventuale **eccedenza** dovrà essere devoluta necessariamente a **fini altruistici**.

Va detto che, sotto il profilo **della responsabilità**, questa è **illimitata e solidale** per tutti i componenti del comitato, indipendentemente dall'attività effettivamente esercitata.

L'attività del **comitato**, pertanto, rimarrà disciplinata esclusivamente dalle scarse norme previste dal **codice civile** e dalla disciplina prevista dal **Tuir** per gli **enti non commerciali**, salvo la **perdita del requisito di ente non commerciale** ai sensi dell'[**articolo 149 Tuir**](#) (eventualità, questa, tutt'altro che remota).

Se a questo aggiungiamo il profilo della **responsabilità, non si vede un futuro importante per l'istituto del comitato**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT ITALIANO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)